

TABELLA 11.3
(Articolo 27, comma 3)

Sostituisce la Tabella 4 allegata al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, recante "Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78".

Tabella 4

Grado	RUOLO TECNICO – LOGISTICO – AMMINISTRATIVO DELLA GUARDIA DI FINANZA										Titoli, esami, corsi richiesti	Promozione a scelta al grado superiore					
	Organico																
1	Comparto Sanitario		Comparto Logistico Amministrativo			Comparto Tecnico					Anni di anzianità minima di grado richiesti per inserimento aliquota valutazione a scelta	Forma di avanzamento al grado superiore					
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			12				
	Specialità Sanità	Specialità Veterinaria	Specialità Psicologia	Specialità Amministrazione	Specialità Commissariato	Specialità Telematica	Specialità Infrastrutture	Specialità Motorizzazione terrestre, aerea e navale									
Generale di Brigata	1		1			1											
Colonnello	4	1	2	5	1	4	2	2	scelta			5	-	-	(a)		
Tenente Colonnello	258 (b)									7	-	-	7	-	-	(c)	
Maggiore	258 (b)									7	-	-	7	-	-	(d)	
Capitano	258 (b)									8	-	-	8	-	-	(e)	
Tenente	258 (b)									-	1	-	-	1	-	-	-

NOTE ALLA TABELLA 4

- (a) Ciclo di 4 anni; 1 promozione ogni 4 anni per ciascun comparto.
 (b) La ripartizione delle unità organiche tra i gradi delle singole specialità è stabilita con determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza.
 (c) Per la specialità:
 - Sanità, 1 promozione ogni 3 anni;
 - Veterinaria, a partire dall'anno 2023, 1 promozione ogni 6 anni;
 - Psicologia, a partire dall'anno 2024, 1 promozione ogni 5 anni;
 - Amministrazione, a partire dall'anno 2021, 1 promozione ogni 3 anni;
 - Commissariato, a partire dall'anno 2023, 1 promozione ogni 6 anni;
 - Telematica, a partire dall'anno 2021, 1 promozione ogni 3 anni;
 - Infrastrutture, a partire dall'anno 2021, 1 promozione ogni 5 anni;
 - Motorizzazione terrestre, aerea e navale, a partire dall'anno 2023, 1 promozione ogni 5 anni.
 (d) In numero pari agli ufficiali inseriti in aliquota.
 (e) In numero pari agli ufficiali inseriti in aliquota.

